



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**Determina Dirigenziale N. 639 del 28/06/2024**

---

**Proponente: Il Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE**

**Oggetto: COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA SIG.RA SCIROCCO PASQUALINA.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 28/06/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE*

*Giovanni Carullo - UOS TRATTAMENTO ECONOMICO*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano*

**Oggetto:** COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA SIG.RA SCIROCCO PASQUALINA.

### IL DIRETTORE UOC GESTIONE RISORSE UMANE

➤ **Premesso**

che la sig.ra Scirocco Pasqualina nata in Pontelatone (CE) il 14/11/1959, è dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda ospedaliera, quale Infermiere presso la U.O.C. Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari;

➤ **Accertato**

- che la dipendente, in data del 31/01/2024, ha maturato l'anzianità contributiva prevista dalla normativa pensionistica vigente per la pensione anticipata, pari ad anni 41 e 10 mesi;
- che in data 14/11/2024 raggiungerà il limite ordinamentale dell'età anagrafica di 65 anni per il collocamento a riposo d'ufficio così come disciplinato dall'art. 4 del D.P.R. 1092/73 per i dipendenti dello Stato e dall'art.12 della legge n. 70/1975 per i dipendenti degli enti pubblici;

➤ **Visto**

L'art. 2 c. 5 del D.L. 101/2013 che testualmente cita: "L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;

➤ **Richiamata**

la circolare n. 2 del 19/02/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante chiarimenti circa l'interpretazione ed applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che all'articolo 1 cita: "... con l'entrata in vigore delle recenti modifiche il sistema prevede la risoluzione del rapporto di lavoro: obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto a pensione anticipata, avendo raggiunto l'età limite ordinamentale...";

➤ **Letto**

il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica n.DFP-00114638-P del 04/03/2021;

➤ **Visti**

- l'art. 15, comma 1, del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019 n. 26 che stabilisce, quale requisito per l'accesso al pensionamento anticipato, per le lavoratrici dipendenti del pubblico impiego, il raggiungimento di 41 anni e 10

*Determinazione Dirigenziale*

mesi di contribuzione prevedendo, altresì, che il trattamento pensionistico decorra trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti;

- l'art. 15, comma 2, del Decreto innanzi indicato, il quale stabilisce che al requisito contributivo richiesto, di cui al comma 1, non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art. 12 della legge n. 122 del 30/07/2010;

➤ **Ritenuto**

di poter collocare in trattamento di quiescenza la dipendente sig.ra Scirocco Pasqualina, per raggiunti limiti di età ordinamentale (65 anni) e di servizio (41 anni e 10 mesi), ai sensi della già citata normativa, con decorrenza 01/12/2024, come previsto dalla normativa attuale;

➤ **Attestata**

la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**d e t e r m i n a**

approvarsi la narrativa e, per l'effetto:

**COLLOCARE** in trattamento di quiescenza la sig.ra Scirocco Pasqualina nata in Pontelatone (CE) il 14/11/1959, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda ospedaliera, quale Infermiere presso la U.O.C. Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari – per raggiunti limiti di età ordinamentale (65 anni) e di servizio (41 anni e 10 mesi), ai sensi della già citata normativa, con decorrenza 01/12/2024, come previsto dalla normativa attuale;

**TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, alla Direzione Generale, Direzione Sanitaria, alla u.o.c. Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, alla U.O.S.D. Servizio Prevenzione e Protezione nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane e Controllo di Gestione.

l'estensore  
Pasquale Mattiello

il Responsabile UOS Trattamento Economico  
Dr. Carullo Giovanni

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  
dr.ssa Luigia Infante

*Determinazione Dirigenziale*